

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 9 LUGLIO 1970¹

Herta Lampe vedova Fero Grosz
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 35-69

M a s s i m e

1. *Dipendenti — Interim — Consenso espresso dell'autorità che ha il potere di nomina — È necessario*
(Statuto del personale, art. 7, n. 2)
2. *Dipendenti — Interim — Incarico al dipendente — È rimesso alla discrezione dell'autorità che ha il potere di nomina*
(Statuto del personale, art. 7, n. 2)

1. L'applicazione dell'articolo 7, n. 2 dello statuto del personale richiede l'espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina nell'assegnare il dipendente, ad interim, al posto superiore.

2. La decisione di assegnare un dipen-

dente, ad interim, ad un posto implica la valutazione dell'interesse del servizio. Il dipendente, per il solo fatto di svolgere le mansioni relative al posto di cui trattasi, non ha il diritto di ottenere il beneficio dell'interim.

Nella causa 35-69

HERTA LAMPE VEDOVA FERRO GROSZ, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. José Saels, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Fernand Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : francese.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis De La Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione di promozione ed il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 7, n. 2, dello statuto del personale,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : R. Monaco, presidente di Sezione (relatore); A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La ricorrente, assunta dalla Commissione l'8 febbraio 1960, dal 25 marzo 1962 occupa un posto di seconda segretaria (C/2) presso la direzione generale IX (personale e amministrazione), direzione B.

Il 14 novembre 1968 veniva pubblicato l'avviso di vacanza COM/450, riguardante un posto di segretaria di direzione (C/1) presso la stessa direzione, resosi vacante in seguito alla partenza della sua titolare, sig. na Marisa Nava, che non esercitava più le funzioni ad esso relative dal 23 ottobre 1968. Avendo presentato la candidatura il 18 novembre 1968, la ricorrente veniva informata, con lettera 23 gennaio 1969,

ch'essa non aveva potuto esser presa in considerazione.

Il posto veniva assegnato, mediante promozione, alla sig. na Carla Borsa, segretaria di grado C/2 presso la direzione generale IX, direzione A, con effetto dal 1° dicembre 1968.

Il 16 aprile 1969, la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale. Non avendo ricevuto risposta, il 4 agosto 1969 essa ha introdotto il presente ricorso.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la I Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 28 maggio 1970.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 giugno 1970.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

1. Statuire che alla ricorrente spetta l'indennità differenziale interinale di cui all'articolo 7 n. 2 dello statuto del personale a decorrere dal 24 gennaio 1969.
2. Condannare la Commissione a versare detta indennità a decorrere dalla stessa data.
3. Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 16 gennaio 1969 con la quale si nomina la sig.na Carla Borsa al posto C1 dichiarato vacante con l'avviso n. COM/450.
4. Condannare alle spese la controparte.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- respingere il ricorso 35/69,
- porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

1 — Circa il pagamento dell'indennità differenziale

La *ricorrente* sostiene che, in conformità alle istruzioni ricevute dal suo superiore gerarchico, essa svolge di fatto, dal 23 ottobre 1968, le mansioni relative al posto di segretaria di direzione divenuto vacante in seguito alla partenza della sig. na Nava. La Commissione deve quindi corrisponderle, dal 24 gennaio 1969, l'indennità differenziale di cui all'articolo 7, n. 2, dello statuto del personale. Nell'esercizio di dette funzioni, essa ha inoltre effettuato numerose ore straordinarie, superando

ampiamente le otto ore di lavoro giornaliero.

La *convenuta* oppone che la ricorrente non è stata invitata né chiamata ad occupare ad interim il posto di cui trattasi. È infatti incontestabile che, tenuto conto delle specifiche esigenze di un direttore di nazionalità e di lingua italiana, la ricorrente non è in grado di svolgere tutti i compiti propri di una segretaria di direzione addetta a tale direttore. Il semplice fatto di aver svolto occasionalmente determinati compiti già espletati dalla precedente titolare del posto non è atto ad attribuire il diritto all'indennità per l'interim.

Inoltre il posto di cui trattasi, essendo stato trasferito, il 20 dicembre 1968, al gabinetto di un membro della Commissione, non esisteva più presso la direzione IX — B alla data a partire dalla quale l'indennità per l'interim avrebbe dovuto essere eventualmente corrisposta.

Dopo aver ricordato quanto dispone l'articolo 56 dello statuto a proposito degli straordinari effettuati dai dipendenti delle categorie C e D, la convenuta dichiara di essere tuttora disposta a compensare o retribuire gli straordinari, qualora essi siano stati realmente effettuati.

La *ricorrente* ribatte quanto segue :

— il suo stesso direttore, sig. Tinelli, l'ha voluta come segretaria, il che dimostra ch'essa possiede i requisiti occorrenti per tale posto e che la conoscenza della lingua italiana non è nella fattispecie un requisito essenziale. Dal 23 ottobre 1968, inoltre, gli sono state date cinque segretarie ad interim, di cui una sola aveva una conoscenza approfondita dell'italiano. Infine, se la tesi della convenuta fosse esatta, non si capirebbe perché, il 1° ottobre 1969, il capo della divisione IX-B-1 le avrebbe negato un permesso di 15 giorni, in assenza del sig. Tinelli e malgrado la presenza di una segretaria temporanea, adducendo ch'essa doveva occuparsi della corrispondenza.

— Benché non risulti da alcun documento che l'interim le sia stato affidato

ufficialmente, essa ha di fatto svolto le relative mansioni dal 23 ottobre 1968. La spedizione della corrispondenza — cui essa provvedeva — ai vari capi divisione ne sarebbe la prova manifesta.

— È irrilevante la circostanza che il posto fosse già stato trasferito altrove alla data del 24 gennaio 1969, dato che le mansioni ad esso relative continuavano di fatto a sussistere.

La ricorrente prende infine atto dell'atteggiamento assunto dalla convenuta sulla questione degli straordinari.

Dopo aver insistito sul fatto che la ricorrente non possiede i requisiti occorrenti per esercitare l'interim, la convenuta precisa che il suo direttore non « l'ha voluta come segretaria » e che le mansioni da essa svolte non corrispondevano a quelle della precedente titolare. In realtà, il direttore ha rinunciato a una parte dei servizi che gli erano resi dalla sua precedente segretaria. In compenso, la sua direzione ha ottenuto un posto B/3-2, ceduto dal gabinetto al quale era stato trasferito il posto C/1 di cui trattasi. Inoltre, il rifiuto, opposto alla domanda di permesso della ricorrente e motivato con la necessità di garantire la spedizione della corrispondenza, è irrilevante giacché non è affatto provato che si tratti di un compito che solo una segretaria di grado C/1 è in grado di svolgere.

2 — Circa l'annullamento della decisione impugnata

La ricorrente sostiene che la sig.na Carla Borsa (di cui essa non intende mettere in dubbio le capacità) è stata promossa al posto vacante mentre in realtà era destinata ad un altro posto. Del resto questa promozione, avvenuta il 16 gennaio 1969, ha coperto un posto che l'autorità che ha il potere di nomina aveva già deciso (il 20 dicembre 1968) di trasferire al gabinetto di un membro ed è quindi viziata da sviamento di potere.

La convenuta oppone che la tesi della ricorrente non si regge, non foss'altro

perché la promozione è stata decisa, non già il 16 gennaio 1969, ma sin dal 20 dicembre 1968, come risulta chiaramente dai documenti II A e B prodotti col controricorso.

D'altro canto, una nota 9 dicembre 1968 del capo della direzione IX-B dimostra che la procedura di promozione mirava a coprire il posto vacante presso detta direzione, non già a nominare un dipendente di grado C/1 nel gabinetto di un membro. Il fatto che questo posto sia stato trasferito — nell'interesse del servizio — a detto gabinetto, il giorno stesso in cui si è deciso di occuparlo mediante la promozione di cui trattasi, non toglie nulla alla legittimità della promozione stessa, intervenuta anteriormente, previo esame delle attitudini di tutti i candidati.

La ricorrente ribatte che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, la promozione della sig.na Borsa al posto vacante è in realtà posteriore al trasferimento del posto stesso.

Infatti :

- se le due decisioni avessero realmente la stessa data, non si vedrebbe perché l'avviso di promozione della sig.na Borsa sia stato pubblicato solo il 16 gennaio e non vi si faccia cenno del fatto che la promozione era stata decisa il 20 dicembre 1968. Si ha in ogni caso, una violazione di forme essenziali ai sensi dell'articolo 25, 2° comma dello statuto, il quale prescrive l'immediata affissione delle decisioni individuali di promozione;
- il solo documento rilevante in proposito è lo stesso atto di nomina, in data 16 gennaio 1969, non già una nota interna il cui unico scopo era quello di sentire il parere delle persone o dei servizi interessati;
- la decisione 16 gennaio 1969 indica espressamente che il posto al quale la sig.na Borsa era promossa era quello di cui all'avviso COM/450, mentre è pacifico ch'essa non ha mai preso possesso di tale posto;
- non è sostenibile che, nel momento stesso in cui il posto vacante occu-

pato mediante la promozione di cui trattasi, si sia manifestata un'esigenza di servizio che ha reso necessario il trasferimento del posto medesimo.

La ricorrente rileva inoltre che, se si ammette che le due decisioni — di promozione e di trasferimento del posto — siano realmente contemporanee, ne consegue :

- che, dato che la sig.na Borsa era in realtà destinata ad occupare un altro posto, il motivo essenziale della sua promozione, cioè l'attitudine a svolgere mansioni di segreteria principale presso la direzione IX-B, è inesatto;
- che, di conseguenza, è stato violato il principio della parità fra candidati a tale promozione;
- che, comunque, pubblicando solo il 16 gennaio 1969 una decisione adottata il 20 dicembre 1968, la Commissione ha commesso un errore atto a creare confusione e va quindi condannata, in subordine, alle spese ed oneri di causa.

La *convenuta* espone che, durante la procedura di promozione, quando era ormai manifesto che la sig.na Borsa doveva essere promossa, giacché possedeva i requisiti occorrenti per il posto vacante, l'amministrazione aveva ricevuto, dal gabinetto del sig. Colonna di Paliano, una domanda di trasferimento di un posto di segretaria C/1, con l'offerta di cedere in cambio un posto B/3-2. In questa situazione, l'amministrazione ha ritenuto legittimo il portare a termine la procedura iniziata

effettuando, il giorno stesso della promozione, il trasferimento dal posto C/1. Se avesse avuto il minimo dubbio circa la regolarità del proprio operato, essa avrebbe differito di qualche giorno il cambiamento dell'organigramma relativo al trasferimento del posto, onde consentire alla sig.na Borsa di prendere anzitutto servizio, anche solo per qualche giorno, presso la direzione IX-B.

Non è stato quindi violato il principio della parità fra candidati, posto che questi aspiravano tutti allo stesso posto vacante, quello di cui all'avviso COM/450.

La *convenuta* precisa inoltre :

- che la decisione 16 gennaio 1969 non indica la data in cui la promozione della sig.na Borsa era stata realmente decisa, per il fatto che tale data è irrilevante, dato che la promozione aveva effetto da una data anteriore allo stesso 20 dicembre 1968, cioè dal 1° dicembre 1968. Comunque, la mancanza di questa indicazione non giustifica le decisioni subordinate della ricorrente la quale, nel reclamo del 16 aprile 1969, non ha sostenuto la tesi — ch'essa ha svolto per la prima volta in corso di causa — secondo cui sarebbe anteriore alla promozione la decisione di assegnare la sig.na Borsa ad un posto diverso da quello dichiarato vacante;
- che, d'altro canto, il ritardo nella pubblicazione della promozione è dovuto alle feste di Natale e Capodanno.

In diritto

Sulla domanda mirante ad ottenere il versamento dell'indennità differenziale

- 1 Il ricorso mira anzitutto a far condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'indennità differenziale interinale, a decorrere dal 24 gennaio 1969, in applicazione dell'articolo 7, n. 2, dello statuto del personale.

- 2 A sostegno di questa domanda, la ricorrente deduce che, inquadrata al grado C/2, dal 23 ottobre 1968 essa svolge le mansioni relative al posto di segretaria di direzione, di grado C/1, resosi vacante dopo la partenza della titolare.
- 3 A norma dell'articolo 7, n. 2, dello statuto del personale, il dipendente che occupa ad interim un posto di una carriera della sua categoria o ruolo superiore alla carriera alla quale appartiene, a decorrere dal 4° mese percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra lo stipendio previsto per il suo grado e il suo scatto e quello corrispondente allo scatto ch'egli avrebbe nel grado iniziale, se fosse nominato nella carriera in cui effettua l'interim.
- 4 L'applicazione di detta disposizione, dal momento che implica per i dipendenti un diritto a determinate prestazioni da parte dell'amministrazione, richiede l'espresso consenso dell'autorità che ha il potere di nomina nell'assegnare il dipendente, ad interim, al posto superiore.
- 5 Nella fattispecie tale consenso manca.
- 6 D'altro canto, dato che la decisione di assegnare un dipendente, ad interim, ad un posto implica una valutazione dell'interesse del servizio, per il semplice fatto di svolgere le mansioni relative al posto di cui trattasi, la ricorrente non ha il diritto di ottenere il beneficio dell'interim.
- 7 Inoltre la ricorrente non ha provato di svolgere effettivamente le mansioni interinali di cui trattasi.
- 8 È assodato che il posto relativo a quest'impiego è stato trasferito, il 20 dicembre 1968, dalla direzione IX-B ad un altro servizio, e più esattamente, al gabinetto di un membro della Commissione.
- 9 La ricorrente sostiene che, nonostante questo trasferimento, essa continua di fatto a svolgere le mansioni relative a detto posto nell'ambito della direzione di cui sopra.

- 10 Tale assunto non può venire accolto, in quanto le mansioni che la ricorrente afferma di svolgere rientrano evidentemente nell'ambito della direzione IX-B e non possono venire considerate come costitutive dell'interim di un posto trasferito ad un altro servizio.
- 11 Per questi motivi si deve ritenere infondata la domanda mirante ad ottenere l'indennità differenziale d'interim contemplata dall'articolo 7, n. 2, dello statuto.

Sulla domanda di annullamento

- 12 Il ricorso mira inoltre a far annullare la decisione 16 gennaio 1969, con cui la sig. na Carla Borsa è stata nominata al posto C/1 di cui all'avviso di posto vacante COM/450.
- 13 La ricorrente assume che tale decisione è illegittima in quanto è stata adottata quando già si era deciso di trasferire questo posto dalla direzione IX-B al gabinetto di membro della Commissione.
- 14 Dal fascicolo risulta che la nomina della sig. na Borsa e il trasferimento del posto sono stati entrambi decisi il 20 dicembre 1968.
- 15 Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare che questo modo di agire sia stato determinato da considerazioni estranee all'interesse del servizio.
- 16 D'altra parte, il trasferimento di cui trattasi non ha provocato mutamenti nella descrizione delle funzioni, rispetto all'avviso di posto vacante COM/450, né di conseguenza modificato i criteri di valutazione dei candidati.
- 17 Ciò premesso, il trasferimento non può invalidare la nomina impugnata.

- 18 La ricorrente sostiene ancora che, comunque, la ragione prima di questa decisione è che il candidato promosso è stato in realtà destinato ad occupare un posto diverso da quello di cui trattasi.
- 19 È assodato che l'avviso di posto vacante COM/450 richiedeva la conoscenza della stenografia e della dattilografia in lingua italiana.
- 20 Dal fascicolo risulta che in funzione di questi requisiti la sig. na Borsa è stata esaminata e prescelta.
- 21 Per questi motivi, la domanda d'annullamento va respinta.

Sulla domanda subordinata

- 22 La ricorrente chiede in subordine che la convenuta venga condannata alle spese.
- 23 A norma dell'articolo 25, n. 2, dello statuto, « le decisioni relative alla promozione... di un funzionario devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel bollettino mensile del personale delle Comunità ».
- 24 Pubblicando il 16 gennaio 1969, in violazione di detto articolo, una decisione risalente al 20 dicembre 1968, la Commissione avrebbe creato una confusione che ben poteva indurre la ricorrente a formarsi una convinzione errata circa i propri diritti.
- 25 La ricorrente non ha provato quest'assunto.

Sulle spese

- 26 La ricorrente è rimasta soccombente.

- 27 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
- 28 Tuttavia, a norma dell'articolo 70 di detto regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo delle Comunità europee,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in specie gli articoli 7, paragrafo 2, 25, 29 e 45, come pure l'articolo 1 dell'allegato III,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Così deciso a Lussemburgo, il 9 luglio 1970.

Monaco

Donner

Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 9 luglio 1970 .

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco